



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 12 febbraio 2025**

# GIUDICE SPORTIVO

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONE DEL 12/02/2025

**Gara del 02/02/2025 A.C. BASELICE – A.P.S. ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION BENEVENTO NEXT GEN**

### II G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION BENEVENTO NEXT GEN, riguardante la gara disputata il 2/2/2025 contro l'A.C. Baselice, sospesa sul campo col punteggio di 2-0 in favore del Baselice al minuto 20 del 2° tempo per impraticabilità a causa di scarsa visibilità determinata da una fitta nebbia, come si legge nel C.U. N° 28/2025 della Delegazione di Benevento.

Preliminarmente si rileva che il ricorso è pervenuto corredato con n.3 foto ed un breve video a supporto, via pec in data 5/2/2025 h.19,49, preannunciato con lo stesso mezzo in data 3/2/25 alle ore 12,25; ritualmente comunicato, in pari data alla pec della controparte. Questo GST, preso atto della capienza della Società proponente che in caso di soccombenza s'impegnava a versare la tassa di accesso alla GS, dava seguito alla fissazione della data odierna per la decisione ex Art.67 C.G.S., dando facoltà alla società reclamata di far pervenire sue deduzioni nei termini indicati. Le stesse pervenivano in data 10/02/2025 h. 9,26.

In limine il G.S.T. rileva che il ricorso de quo e relativo preannuncio risultano esser ritualmente depositati nelle date e ore già indicate, risultano quindi rispettati i termini di cui all'art. 67 comma 2.

Premesso quanto sopra, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della partita adducendo quanto segue: "Nella giornata del 02-02.2025 alle ore 15.00 – OMISSIS – Ci si presentava puntuali presso il centro sportivo in Baselice e procedevamo in totale tranquillità alle attività di rito pre gara - OMISSIS – All' avvio della gara purtroppo si riscontrava una progressiva mutazione climatica, dapprima con un clima di leggera precipitazione e subito a seguire con un calo di nebbia sempre piu fitta sul terreno di gioco. Abbiamo da subito segnalato al direttore di gara, attraverso il capitano e dirigenti in panchina, che forse era il caso di prendere qualche minuto di pausa affinché si potesse verificare la effettiva condizione di praticabilità della struttura. Si ribadisce che le condizioni meteorologiche peggioravano a vista d'occhio ossia calava sempre piu' insistentemente il banco di nebbia sul campo che quasi non si riusciva a respirare se non una forte umidità. Il direttore di gara manifestava sin da subito la propria riluttanza ad una potenziale sospensione - OMISSIS – Purtroppo si verificava anche un goal su punizione per assenza di visibilità. – OMISSIS – Detto ciò, consci che la gara non potrà essere totalmente ripetuta in quanto abortito collo anche se piu' volte segnalato non siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni e far notare all'arbitro che andava fermata subito la gara, ma dato che abbiamo chiesto la sospensione durante l'intervallo, abbiamo chiesto al direttore di gara un pallone di colore rosso per poter giocare nel migliore dei modi. Il DDG rimaneva dell'avviso di proseguire la gara che poi sospendeva dopo la ripresa al 20' minuto del 2° tempo. Ciò premesso la Società reclamante chiedeva: **Al Giudice Unico Territoriale di Benevento che venga concesso che si riparta dal 1' minuto del secondo tempo, sul punteggio di 2 – 0 per la società ospitante, in quanto crediamo fermamente chesia la cosa piu' giusta e regolare in essere.**

Le controdeduzioni dell'A.C. Baselice contenevano un motivo unico: "Fino al minuto 20 del secondo tempo, le condizioni meteo erano tali da consentire il regolare svolgimento della partita: circostanza confermata dal

DDG, il quale al 20' del secondo tempo, a causa delle mutate condizioni meteo, interrompeva la partita"; **chiedeva di conseguenza il rigetto del ricorso.**

Questi i fatti, sul punto dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere preclusa la possibilità per questo GST di entrare nel merito delle scelte tecniche di esclusiva competenza del DDG designato sul campo, al riguardo leggasi Avv. Giammario Schippa già Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti nella pubblicazione "Ricorsi al GGT – Reclami alla CAT", ove a pag. 13 e seg. si legge: **NON è possibile proporre ricorso avverso - decisione del DDG di non dare inizio all'incontro (proseguire - interrompere) per impraticabilità di campo;** dello stesso avviso la Corte Sportiva Territoriale del Lazio II Collegio nella decisione n.379 del 18/05/2023 pubblicata nel C.U. R. Lazio del 16/6/2023 n° 419 che precisa **"il gravame non avrebbe avuto miglior fortuna in quanto evidentemente tendente a contestare una decisione tecnica adottata dal DDG , insindacabile in sede di Giustizia Sportiva in quanto coinvolgente decisioni assunte dall'Arbitro di natura squisitamente tecniche"**

**PTM**

Visto l'art. 67 CO 6 C.G.S. rigetta il ricorso, confermando in toto le decisioni di natura squisitamente tecniche assunte dal DDG sul campo di gioco, per gli effetti conferma la propria delibera assunta all'esito della gara, già pubblicata nel C.U. N° 28 del 6/2/2025 pag. 515.

Dispone incassarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva a carico della società reclamante A.P.S. ENERGY NATURAL HUMAN ORGANIZATION BENEVENTO NEXT GEN.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Gianluigi NENNA**

**Pubblicato in Benevento il 12 febbraio 2025**

**Il Segretario  
Carlotta Carfora**

**Il Delegato  
Vincenzo Lombardi**